



CITTÀ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE PER L'USO DEL SUOLO COMUNALE PER LA POSA IN OPERA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO NELLA CITTÀ DI BRA.

L'anno **duemilaundici addì cinque del mese di luglio** previo appello nominale , alle ore 08:30 sala Giunta del Palazzo Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono Presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	SIBILLE BRUNA	Sindaco	X	
2.	LUSSO MARCELLO	Assessore	X	
3.	BONETTO GIUSEPPE	Assessore	X	
4.	BORRELLI MASSIMO	Assessore	X	
5.	CONTERNO BIAGIO	Assessore		X
6.	FOGLIATO GIOVANNI	Assessore	X	
7.	MESSA LUCIANO	Assessore	X	
8.	RIZZO ALBERTO	Assessore	X	

Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale: **PROIETTI FABRIZIO.**

Il/La La Sig.ra SIBILLE BRUNA assume la presidenza e , riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno.

D.G.C. N. 188 DEL 5.7.2011

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE PER L'USO DEL SUOLO COMUNALE PER LA POSA IN OPERA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO NELLA CITTÀ DI BRA.

Al momento della trattazione del presente atto, sono presenti i Sigg.ri: SIBILLE BRUNA, LUSSO MARCELLO, BONETTO GIUSEPPE, BORRELLI MASSIMO, FOGLIATO GIOVANNI, MESSA LUCIANO, RIZZO ALBERTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale, con deliberazione del Consiglio n. 41 dell'11.06.2007, ha espresso l'indirizzo di non assumere in forma diretta il servizio di teleriscaldamento, ritenendo preferibile lasciare all'iniziativa di soggetti privati la realizzazione degli impianti e la gestione del servizio, limitandosi a concedere al soggetto individuato l'utilizzo del sottosuolo comunale. Nel contempo, ha manifestato l'intendimento di farsi garante della possibilità di controllare il servizio gestito dal soggetto privato in termini di:

- a) controllo del sistema tariffario;
- b) controllo della possibilità di accedere alla rete di teleriscaldamento da parte di soggetti terzi, ivi compreso il controllo sulla tariffa di accesso alla rete;
- c) tutela della concorrenza;
- d) monitoraggio della qualità del servizio;
- e) controllo della percentuale di copertura territoriale del servizio e possibilità di programmare la graduale estensione del servizio su tutto il territorio comunale;
- f) acquisizione al Comune della proprietà delle reti di teleriscaldamento al termine della concessione del sottosuolo comunale;

- con deliberazione n. 386, adottata dalla Giunta Comunale in data 29.11.2007 veniva approvato l'Atto di indirizzo gestionale ed operativo relativo alla regolamentazione dell'autorità di garanzia per il teleriscaldamento e all'avviso pubblico per il rilascio della concessione per l'uso del suolo comunale per la posa in opera delle reti e degli impianti relativi all'erogazione di servizio di teleriscaldamento;

- con deliberazione n. 299 del 30.07.2010 la Giunta Comunale ha deliberato l'integrazione degli indirizzi operativi approvati dalla precedente deliberazione di G.C. n. 386 del 29.11.2007;

- con determinazione dirigenziale della Ripartizione Lavori Pubblici n. 479 del 30.07.2010 veniva approvato l'Avviso pubblico per il rilascio della concessione per l'uso del suolo comunale per la posa in opera delle reti e degli impianti relativi all'erogazione di servizio di teleriscaldamento nella Città di Bra;

- la Commissione, nominata con determinazione dirigenziale n. 684 del 15.11.2010 del Dirigente la Ripartizione Lavori Pubblici ha concluso in data 28/3/2011 i propri lavori, nell'ambito dei quali, fra l'altro, sono stati richiesti da parte della Commissione stessa al suddetto R.T.I. chiarimenti integrativi della proposta del medesimo, presentati da parte del R.T.I. stesso in data 18.02.2011 (prot. n. 4984/2011);.

- con determinazione n. 178 del 29/3/2011 il Responsabile del Procedimento, arch. Giovanni Galletto, in esito alla valutazione dell'unica proposta presentata, come sopra integrata, ha approvato gli atti della Commissione esaminatrice ed ha trasmesso alla Giunta Comunale, per il tramite del Sindaco, copia della Relazione finale che ha valutato congrua l'offerta rispetto alle previsioni dell'avviso pubblico, e ha rappresentato nel contempo alcune specificazioni interpretative ai fini del riconoscimento dell'interesse pubblico da parte della Giunta Comunale;

- con decreto sindacale n. 17 del 15.04.2011 veniva costituito un "Gruppo Tecnico" con l'incarico di verificare la disponibilità del raggruppamento proponente ad accettare le "specificazioni" formulate dalla Commissione ai fini del riconoscimento del pubblico interesse da parte della Giunta Comunale;

- in data 05.05.2011 il Gruppo tecnico ha proceduto all'audizione dei rappresentanti del R.T.I. OLICAR S.p.A. – EGEA Produzione e Teleriscaldamento S.r.l., rassegnando poi alla Giunta Comunale il verbale relativo all'incontro, sottoscritto da tutti i partecipanti;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 10.05.2011 la Giunta Comunale ha proceduto al riconoscimento del pubblico interesse demandando ai Dirigenti competenti per materia la predisposizione della Convenzione di concessione per l'uso del suolo comunale.

Vista la nota a firma del Responsabile del Procedimento in data 16.06.2011 prot. n° 18770 avente ad oggetto: "Affidamento della concessione del suolo e del sottosuolo comunale per la posa delle reti, degli impianti e delle infrastrutture relativi all'erogazione del servizio di teleriscaldamento nella Città di Bra. Trasmissione bozza di convenzione";

Preso atto della nota protocollo comunale n° 20.180 del 30.6.2011, trasmessa dal legale rappresentante Olicar Spa Mandataria del R.T.I. OLICAR S.p.A. – EGEA Produzione e Teleriscaldamento S.r.l., con la quale si propongono modifiche e/o integrazioni nella convinzione che

le stesse concorrano a rendere più chiaro ed esauriente il contenuto senza di fatto modificare le condizioni pattuite.

Preso atto inoltre che le modifiche e/o integrazioni proposte dal RTI con la citata ultima nota sono state oggetto di un ulteriore esame congiunto tra l'Amministrazione comunale e il RTI medesimo, riportate nella bozza in oggetto;

Vista pertanto la bozza di Convenzione composta da n° 21 articoli e n° 10 allegati rubricati dalla lettera "A" alla lettera "L", avente ad oggetto "Convenzione per la concessione per l'uso del suolo pubblico comunale per la posa in opera delle reti e degli impianti relativi all'erogazione di servizio di teleriscaldamento nella Città di Bra", che tiene conto di quanto richiesto dal R.T.I e di quanto successivamente riesaminato, tra l'Amministrazione comunale e il R.T.I., trattandosi di precisazioni di ordine tecnico, giuridico e procedimentale

Rilevato pertanto che la stessa è meritevole di approvazione posto che è stata predisposta coerentemente con gli atti di indirizzo contenuti nella deliberazione consiliare n° 41 del 11.06.2007 e con quelli operativi previsti nelle deliberazioni della Giunta comunale n° 386 del 29.11.2007 e n° 299 del 30.07.2010, tutti espressi nell'avviso pubblico sopra richiamato, e con la proposta presentata dalla R.T.I. OLICAR S.p.A – EGEA Produzione e Teleriscaldamento srl da intendersi ulteriormente specificata, oltre che da chiarimenti integrativi pervenuti durante la procedura di gara e recepiti al protocollo comunale n° 4984 in data 18.2.2011, anche dal verbale del Tavolo tecnico del 05.05.2011.

Visto il vigente Regolamento di occupazione di suolo pubblico approvato con deliberazione C.C. N. 88 del 30.9.1998;

Vista la DGR 28/09/09 n.30-12221

Visto il DPR n° 380/2001 s.m.i.

Vista la L.R. N° 56/77 s.m.i

Visto il D.Lgs. 267/2000 s.m.i.

Visti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica della proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, in data 4.7.2011 dal Dirigente della Ripartizione Lavori Pubblici arch. Giovanni Galletto, dal Dirigente della Ripartizione Urbanistica arch. Benvenuta Reinero, dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria dott. Gerardo Robaldo e dal Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti.

Con voti favorevoli unanimi, resi a norma di legge,

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di Convenzione, composto da n° 21 articoli e n° 10 allegati rubricati dalla lettera “A” alla lettera “L”, relativo alla concessione per l'uso del suolo comunale per la posa in opera delle reti e degli impianti relativi all'erogazione di servizio di teleriscaldamento nella Città di Bra, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, ad esclusione dei suoi allegati che vengono di seguito indicati:
 - “A” deliberazione di C.C. n° 41 del 11.06.2007
 - “B” deliberazione di G.C. n° 386 del 19.11.2007
 - “C” deliberazione di G.C. n° 299 del 30.07.2010
 - “D” determinazione dirigenziale della Ripartizione Lavori Pubblici n° 479 del 30.07.2010
 - “E” relazione finale
 - “F” verbale incontro rappresentanti del R.T.I. OLICAR SPA – EGEA Produzione e Riscaldamento srl.
 - “G” deliberazione della G.C. n° 126 del 10.05.2011
 - “H” deliberazione della Giunta Comunale di approvazione della Convenzione
 - “I” cronoprogramma da presentarsi da parte del R.T.I.
 - “L” sistema tariffario contenuto nel progetto-offerta e successive integrazioni.
2. Di dare atto che il Progetto definitivo della revisione generale di PRGC, di prossima approvazione da parte del Consiglio comunale conterrà l'individuazione dell'area sulla quale verrà realizzato l'impianto di teleriscaldamento come illustrato e condiviso dalla Commissione consiliare per l'Urbanistica nella Seduta del 09.06.2011.
3. Di demandare ai Dirigenti competenti per materia gli atti derivanti dal presente provvedimento avente ad oggetto la concessione per l'uso del suolo comunale per la posa in opera delle reti e degli impianti relativi all'erogazione di servizio di teleriscaldamento nella Città di Bra.

Con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma D.Lgs. 267/2000.

...% ALLEGATO...

CITTA' DI BRA

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE PER L'USO DEL SUOLO COMUNALE PER LA POSA IN OPERA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO NELLA CITTA' DI BRA.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ in _____ presso la sede del Palazzo Municipale, Via _____ n. ____, Ufficio Segreteria;

Avanti a me dott. Fabrizio Proietti Segretario Generale del Comune di Bra, a ciò autorizzato per Legge, sono personalmente comparsi i Signori:

1) Galletto arch. Giovanni, nato a Cardè (CN) il 06.06.1952, il quale agisce in qualità di Dirigente la Ripartizione Lavori Pubblici del Comune di Bra ed interviene nel presente atto esclusivamente in nome, nell'interesse e per conto dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, che per brevità in seguito verrà chiamato solo "Comune", Codice fiscale 82000150043 e partita IVA 00493130041, ai sensi dall'art. 107, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell' art. 97 comma 4 dello Statuto Comunale in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. _____ in data _____ ;

2) _____ nato a _____ il _____, residente in _____ Via _____ n. ____ (C.F. _____), il quale dichiara di intervenire, come interviene, in qualità di legale rappresentante di Olicar S.p.A., con sede legale in Bra, Via Don Orione n. 39, quale società Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Olicar S.p.A. ed EGEA Produzione e Teleriscaldamento S.r.l., giusta la documentazione esistente agli atti, che per brevità in seguito verrà chiamato solo "R.T.I.".

Di comune accordo i comparanti, che hanno i requisiti di legge, rinunciano col mio consenso all'assistenza di testimoni e mi richiedono di ricevere il presente e di dare atto di quanto segue.

PREMESSO

1. che l'Amministrazione Comunale, con deliberazione del Consiglio n. 41. dell' 11.06.2007 (Allegato A), ha espresso l'indirizzo di non assumere in forma diretta il servizio di teleriscaldamento, ritenendo preferibile lasciare all'iniziativa di soggetti privati la realizzazione dagli impianti e la gestione del servizio, limitandosi a concedere al soggetto individuato l'utilizzo del sottosuolo comunale. Nel contempo, ha manifestato l'intendimento di farsi garante delle possibilità di controllare il servizio gestito dal soggetto privato in termini di:

- a) controllo del sistema tariffario;
- b) controllo della possibilità di accedere alla rete di teleriscaldamento da parte di soggetti terzi, ivi compreso il controllo sulla tariffa di accesso alla rete;

- c) tutela della concorrenza;
 - d) monitoraggio della qualità del servizio;
 - e) controllo della percentuale di copertura territoriale del servizio e possibilità di programmare la graduale estensione del servizio su tutto il territorio comunale;
 - f) acquisizione al Comune della proprietà delle reti di teleriscaldamento al termine della concessione del sottosuolo comunale.
2. Che con deliberazione n. 386, adottata dalla Giunta Comunale in data 29.11.2007 (Allegato B), veniva approvato l'Atto di indirizzo gestionale ed operativo relativo alla regolamentazione dell'autorità di garanzia per il teleriscaldamento e all'avviso pubblico per il rilascio della concessione per l'uso del suolo comunale per la posa in opera delle reti e degli impianti relativi all'erogazione di servizio di teleriscaldamento.
 3. Che con deliberazione n. 299 del 30.07.2010 (Allegato C) la Giunta Comunale ha deliberato l'integrazione degli indirizzi operativi approvati dalla precedente deliberazione G.C. n. 386 del 29.11.2007.
 4. Che con determinazione dirigenziale della Ripartizione Lavori Pubblici n. 479 del 30.07.2010 (Allegato D) veniva approvato *l'Avviso pubblico per il rilascio della concessione per l'uso del suolo comunale per la posa in opera delle reti e degli impianti relativi all'erogazione di servizio di teleriscaldamento nella città di Bra.*
 5. Che entro la data di scadenza prevista del 20.10.2010 è stata regolarmente presentata (prot. n. 32618 del 20.10.2010) un'unica proposta da parte del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) OLICAR S.p.A. - EGEA Produzione e Teleriscaldamento S.r.l., con sede in Bra.
 6. Che la Commissione, nominata con determinazione dirigenziale n. 684 del 15.11.2010 del Dirigente la Ripartizione Lavori Pubblici ha concluso in data 28/3/2011 i propri lavori, nell'ambito dei quali, tra l'altro, sono stati richiesti da parte della Commissione stessa al suddetto costituendo R.T.I. chiarimenti integrativi della proposta del medesimo, presentati da parte del costituendo R.T.I. stesso in data 18.02.2011 (prot. n. 4984/2011).
 7. Che, con determinazione n. 178 del 29/3/2011 il Responsabile del Procedimento, arch. Giovanni Galletto, in esito alla valutazione dell'unica proposta presentata, come sopra integrata, ha approvato gli atti della Commissione esaminatrice ed ha trasmesso alla Giunta Comunale, per li tramite del Sindaco, copia della Relazione finale (Allegato E) che ha valutato congrua l'offerta rispetto alle previsioni dell'avviso pubblico, e ha rappresentato nel contempo alcune specificazioni interpretative ai fini del riconoscimento dell'interesse pubblico da parte della Giunta Comunale.
 8. Che con decreto sindacale n. 17 del 15.04.2011 veniva costituito un "Gruppo Tecnico" con l'incarico di verificare la disponibilità del raggruppamento proponente ad accettare le "specificazioni" formulate dalla Commissione ai fini del riconoscimento del pubblico interesse da parte della Giunta Comunale.

9. Che in data 05.05.2011 il Gruppo tecnico ha proceduto all'audizione dei rappresentanti del costituendo R.T.I., rassegnando poi alla Giunta Comunale il verbale relativo all'incontro, sottoscritto da tutti i partecipanti (Allegato F).
10. Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 10.05.2011 (Allegato G) la Giunta Comunale ha proceduto al riconoscimento del pubblico interesse demandando ai Dirigenti competenti per materia la predisposizione della Convenzione di concessione per l'uso del suolo comunale.
11. Che con deliberazione della Giunta Comunale n. del (Allegato H) è stato approvato lo schema della Convenzione.
12. Che con atto Rep. N.....del, a rogito Notaio, tra Olicar S.p.A. ed Egea produzione e teleriscaldamento S.r.l. è stato costituito il R.T.I. ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
13. Che i costituenti il R.T.I., Olicar S.p.A. ed EGEA Produzione e Teleriscaldamento S.r.l., si obbligano a realizzare l'iniziativa sopra descritta relativamente al servizio di teleriscaldamento per il tramite di una società di prossima costituzione il cui capitale sociale sarà detenuto in parti uguali da Olicar S.p.A. ed EGEA Produzione e Teleriscaldamento S.r.l..

TUTTO CIO PREMESSO

tra le parti si stipula e si conviene quanto segue.

CAPO I - DELLA NATURA DEL RAPPORTO

ART. 1 - PREMESSA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - AUTORIZZAZIONE POSA TUBAZIONE PER TELERISCALDAMENTO

Per la realizzazione dell'iniziativa di cui in premessa e relativamente al servizio di teleriscaldamento, il Comune, in qualità di proprietario delle aree interessate dalla rete di distribuzione, autorizza il R.T.I. e/o la società di prossima costituzione di cui al punto 13 in premessa (di seguito, indistintamente definite la "Società") a provvedere alla posa di tubazioni idrauliche e di due polifere in PEAD nel sottosuolo pubblico comunale, secondo le indicazioni di tracciato desumibili dalla planimetria allegata al presente atto (Allegato G).

L'autorizzazione di cui al precedente capoverso non configura né una concessione di servizi, in quanto nella fattispecie non viene in rilievo la gestione di un servizio pubblico, né la costituzione a favore del proponente di alcuna sorta di privativa, risultando analogamente autorizzabili eventuali altri soggetti interessati, ove materialmente sia possibile procedere a nuove installazioni, né l'esclusività del diritto di erogare il servizio attraverso la rete di distribuzione realizzata, giuste le norme di cui al successivo articolo 13, lettera c).

Il Comune, nel prendere atto dell'obbligo in capo ai costituenti il R.T.I., Olicar S.p.A. ed EGEA Produzione e Teleriscaldamento S.r.l., a realizzare il progetto qui descritto relativamente al servizio di teleriscaldamento per il tramite della costituenda Società, acconsente sin d'ora che detta Società, una volta costituita, divenga titolare

della autorizzazione qui contemplata e, dunque, sostituisca il R.T.I. in tutti i rapporti con il Comune ai sensi della Convenzione medesima, impegnandosi le Parti a compiere tutti gli atti che risulteranno a tal fine necessari.

ART. 3 - TITOLO AMMINISTRATIVO PER LA POSA DELLA RETE E DEI RELATIVI IMPIANTI TERMICI

La Società per la posa della rete e dei relativi impianti termici dovrà richiedere ed ottenere il relativo titolo unico abilitativo all'intervento tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

All'uopo la stessa Società proponente dichiara di obbligarsi all'osservanza di:

- * Nuovo Codice della Strada D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.;
- * Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.;
- * Norme tecniche UNI e CEI;
- * Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1999 (*"Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici"*);
- * Tutte le normative riguardanti la sicurezza dei cantieri, la sicurezza e la salute degli operatori e degli utenti della strada, nonché l'osservanza delle norme urbanistiche e regolamentari comunali in vigore e quelle contenute nella presente Convenzione.

Al termine dei lavori la Società si impegna a fornire al Comune copia cartacea e copia su supporto magnetico relativa alla rappresentazione planimetrica della rete di teleriscaldamento così come realizzata e corredata di misure di riferimento sia in verticale che in orizzontale.

Le opere di ripristino del suolo pubblico dovranno essere certificate attraverso la redazione di un Certificato di Regolare Esecuzione redatto da parte del direttore dei lavori, di cui al successivo art. 6 lett. m).

ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE, FUSIONI E INCORPORAZIONI

La presente Convenzione, da intendersi quale atto presupposto alla concessione per l'occupazione di sottosuolo pubblico con impianti a rete della Società, ha durata di anni 29 (ventinove) dalla data di sottoscrizione. Salvo quanto *infra* precisato, è escluso il tacito rinnovo.

Resta inteso che qualora entro 180 giorni dalla presentazione delle istanze la Società, per cause ad essa non imputabili, non ottenesse le autorizzazioni amministrative necessarie per la costruzione e la messa in opera dell'impianto di produzione del calore e di cogenerazione, secondo la configurazione impiantistica prevista in fase di presentazione della proposta, la durata della presente Convenzione si intenderà automaticamente estesa di un ulteriore periodo corrispondente al periodo compreso fra la data di presentazione della prima delle istanze e la data di effettivo ottenimento di tutte le predette autorizzazioni dedotti i 180 giorni previsti.

Alla scadenza della Convenzione la proprietà delle reti, che la Società avrà realizzato sul suolo e nel sottosuolo comunali, passerà al Comune e non spetterà alla Società alcun compenso o indennizzo.

La Società ha la facoltà di addivenire liberamente a fusioni o incorporazioni con altre società, nonché di trasferire le infrastrutture ed il servizio oggetto del presente atto ad altre imprese partecipate, direttamente o indirettamente dalla Società, previa comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale.

In caso di trasferimento delle infrastrutture e del servizio oggetto del presente atto ad altre imprese non partecipate direttamente o indirettamente dalla Società, il Comune dovrà darne autorizzazione, restando inteso che il Comune non potrà negare la propria autorizzazione, ricorrendone i presupposti di legge, qualora il nuovo soggetto dichiarerà di rispettare le pattuizioni e gli impegni oggetto del presente atto, allegati inclusi e di tutti quelli da questo derivati.

CAPO II – DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE

ART. 5 – CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE

L’impianto di produzione del calore e di cogenerazione ha le caratteristiche indicate nel Progetto-Offerta e nelle successive integrazioni.

In particolare, la scelta progettuale è per caldaie e motori alimentati a metano. La Società dichiara la propria disponibilità a valutare eventuali proposte innovative che dovessero essere formulate dal Comune di Bra, compatibilmente con il quadro economico e tecnico-gestionale di riferimento. L’opzione progettuale indicata nel Progetto-Offerta è subordinata alle decisioni comunali.

La Società si dichiara altresì disponibile a valutare proposte di terzi relative all’utilizzo di biomasse, in coerenza con gli indirizzi in materia espressi dall’Amministrazione comunale.

CAPO III – DEI LAVORI

ART. 6 – MODALITÀ E PRESCRIZIONI PER LA POSA DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI

Ai fini di garantire la permanenza delle necessarie condizioni di buono stato del sedime della viabilità pubblica, la Società si impegna ad eseguire i lavori nell’osservanza delle seguenti modalità o prescrizioni:

- a) la Società dovrà richiedere almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori oppure, ove trattasi di interventi urgenti, nell’immediato dell’esigenza medesima, l’autorizzazione di cui all’art. 21 Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992, al Settore LL.PP. comunale, previo parere del Comando di Polizia Municipale;
- b) la Società dovrà preventivamente segnalare al Comune, affinché lo stesso possa esercitare un coordinamento organico della viabilità, anche l’inizio dei lavori che dovessero essere eseguiti su strade Provinciali o Statali che insistano sul territorio comunale;
- c) dovrà essere tempestivamente comunicato per iscritto al Responsabile del Procedimento ed al Comando di Polizia Municipale l’inizio dei lavori. La Società in tale occasione provvederà a comunicare il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere, il nominativo dell’impresa esecutrice dei lavori (i nominativi nei casi in cui ci sia un’impresa che realizza lo scavo ed un’impresa che posa le tubazioni), nonché i rispettivi recapiti telefonici. Ove richiesto dalla normativa vigente, le imprese dovranno risultare in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al D.P.R. 34/2000. L’Amministrazione Comunale, da quel momento o per tutta la durata del lavoro,

fatta salva una successiva diversa indicazione scritta da parte della Società, farà riferimento al personale succitato per qualsiasi comunicazione inerente il cantiere;

- d) dovrà essere installata, qualora il cantiere abbia durata superiore a sette giorni la “Tabella Lavori” figura n. 382 art. 30 del Regolamento di esecuzione Nuovo Codice della Strada, nonché tutta la segnaletica del citato regolamento, diurna e notturna (artt, 31, 32, 33, 38, 39, e ss. — segnali temporanei);
- e) il materiale di scavo dovrà essere completamente asportato con trasporto dallo stesso in discarica autorizzata e gli stessi scavi dovranno essere totalmente riempiti con materiale arido di fiume (tout—venant) debitamente costipato;
- f) gli scavi ed i successivi riempimenti dovranno essere effettuati in modo da arrecare il minor incomodo possibile alla viabilità ed i lavori dovranno essere opportunamente segnalati sia di giorno che di notte, secondo le prescrizioni regolamentari, menzionate dal Codice della Strada e indicate dal suo Regolamento di attuazione;
- g) i ripristini in asfalto dovranno essere eseguiti a regola d’arte, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal riempimento degli scavi, mediante stesa di conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 10 che dovrà essere rullato o vibrato. Decorso inutilmente tale termine, previa diffida scritta ad adempiere inviata dal Comune alla Società, il Comune potrà procedere d’ufficio, con addebito dei costi al proponente e rivalsa immediata sulla cauzione prestata; dopo la realizzazione del ripristino e ad assestamenti avvenuti, occorre procedere alla completa riasfaltatura della corsia interessata dagli scavi e per la lunghezza dello scavo medesimo maggiorato di mt. 3,00 sulle relative testate, qualora l’intervento non comprenda completamente la strada.

Tale riasfaltatura dovrà avvenire mediante stesa di tappetino di asfalto dello spessore di cm. 3, previa:

1. fresatura con idonea macchina al fine di assicurare un perfetto collegamento con le zone circostanti,
2. ancoraggio al sottostante manto con una passata di bitume liquido a caldo.

Gli attraversamenti dovranno essere ripristinati per una larghezza di almeno mt. 10 a cavallo dello scavo con le stesse modalità di cui sopra (fresatura). Deve in tutti i casi essere garantito con adeguate pendenze il corretto smaltimento dalle acque piovane ed inoltre si dovrà provvedere alla messa in quota, qualora necessario, di tutti i pozzetti e chiusini esistenti sulla strada interessata dai lavori di bitumatura;

- h) durante il periodo compreso tra il ripristino provvisorio e quello definitivo l’impresa dovrà effettuare in caso di assestamento dello scavo le opportune ricariche entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla segnalazione via fax del Comune, salvo interventi urgenti e necessari per garantire la pubblica

incolumità, che dovranno essere effettuati con la massima urgenza comunque completati entro 24 (ventiquattro) ore dalla segnalazione del Comune;

- i) il ripristino definitivo dovrà essere realizzato nei tempi e secondo le indicazioni impartite e comunicate dal Responsabile del Procedimento solamente ad assestamenti avvenuti. Qualora, decorso il termine di venti giorni da tale comunicazione l'Impresa non abbia effettuato il ripristino definitivo, il Comune procederà all'esecuzione d'ufficio addebitandone i costi al proponente, con rivalsa sulla cauzione prestata, così come successivamente disciplinata;
- j) la Società dovrà provvedere al rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale ove questa sia interessata dai lavori. L'impresa esecutrice dei lavori, in caso di scavi su suolo pubblico con presenza di segnaletica orizzontale, dovrà mantenere sempre efficienti i segnalamenti verniciati sulla pavimentazione, ed in sede di ripristino finale (manto d'usura) dovrà provvedere al rifacimento completo della segnaletica orizzontale;
- k) nel caso in cui gli scavi interessino superfici con pavimentazioni lapidee (cubetti, masselli, lastre in pietra, guide, cordoli, ciottoli, ecc.) o in autobloccanti di cemento, gli elementi dovranno essere rimossi ed accuratamente accatastati in prossimità dello scavo, o in luoghi all'uopo dedicati, in posizione tale da non ostacolare il transito veicolare o pedonale; tali pavimentazioni andranno ripristinate come in origine. Nel caso di rottura o danneggiamento di materiali lapidei o di altra natura, il materiale danneggiato dovrà essere sostituito con altro di pari caratteristiche;
- l) l'impresa dovrà organizzare i depositi di cantiere attenendosi alle norme vigenti; non saranno pertanto consentiti depositi di attrezzature e materiali su spazi pubblici di alcun tipo se non preventivamente autorizzati per iscritto dal competente Ufficio comunale e debitamente corrisposta la tassa di occupazione del suolo pubblico. In caso di ottenimento dell'autorizzazione, il deposito di mezzi e materiali dovrà comunque essere regolarmente recintato e segnalato secondo la norme esistenti in merito;
- m) ad ultimazione dei lavori di ripristino definitivo (steso tappetino), la Società dovrà dare comunicazione al Responsabile del Procedimento, il quale provvederà ad effettuare un sopralluogo per l'accertamento della corretta esecuzione dei lavori ed emettere una dichiarazione di una corretta e regolare esecuzione dell'opera stessa.

ART. 7- ALTRE OBBLIGAZIONI A CARICO DELLA SOCIETA'

Le opere saranno eseguite e mantenute sotto l'assoluta ed esclusiva responsabilità della Società, la quale dovrà tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi domanda di risarcimento da parte di terzi, per eventuali danni procurati agli stessi nell'esecuzione dei lavori o dal malfunzionamento dell'impianto o dispersione della rete.

La Società sarà tenuta all'immediata riparazione di manufatti di proprietà del Comune qualora sia riconosciuto per iscritto dalla Società ovvero accertato giudizialmente che essi siano stati danneggiati per fatto e colpa direttamente imputabili alla Società durante l'esecuzione dei lavori oggetto della presente Convenzione.

Ogni cedimento o deformazione del nuovo piano viabile dovuto ai lavori eseguiti dalla Società, che si verifichi entro un anno dal rilascio della dichiarazione di corretta e regolare esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo, deve essere riparato a cura e spese della Società stessa, ritenendosi questa responsabile degli eventuali danni a persone, animali e cose che ne fossero derivati.

Nei caso in cui, per comprovate esigenze della viabilità, si rendesse necessario modificare o spostare le tubazioni del teleriscaldamento, il Comune metterà a disposizione apposite sedi.

I termini, le modalità e i relativi oneri per l'esecuzione dei lavori, ove tecnicamente realizzabili, saranno preventivamente concordati tra il Comune e la Società.

ART. 8 - GARANZIE

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi assunti dalla Società ai sensi della presente convenzione, la Società dovrà prestare un deposito cauzionale di importo pari al 5% del valore delle opere di posa delle reti di teleriscaldamento da realizzare su suolo o sottosuolo pubblico. Il deposito potrà essere prestato tramite fideiussione bancaria o assicurativa ovvero rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero delle Finanze. Il deposito cauzionale dovrà essere prestato entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettivo ottenimento da parte della Società di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per la costruzione e la messa in opera dell'impianto di produzione del calore e di cogenerazione, e comunque prima dell'inizio dei lavori che comportino manomissione del suolo pubblico, e avrà durata pari al restante periodo di durata della presente Convenzione ai sensi del precedente art. 4. L'importo del deposito cauzionale verrà annualmente ridotto in proporzione al valore delle opere realizzate.

La Società è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dell'importo non inferiore a € 2.500.000,00. La polizza dovrà avere durata pari a quella della presente Convenzione ed essere annualmente rivalutata sulla base dell'indice ISTAT (F.O.I.).

ART. 9 - ESECUZIONE SOSTITUTIVA

Il Comune, nell'ipotesi di cattivo o mancato ripristino, da parte della Società, della sede stradale interessata dai lavori o di danneggiamento a manufatti comunali direttamente imputabili a fatto e colpa della Società ai sensi del precedente art. 7, con lettera raccomandata A/R provvederà a suo insindacabile giudizio ad assegnare alla Società un termine perentorio - comunque non inferiore a giorni 15 (quindici) dal ricevimento della comunicazione stessa, salvo le ipotesi di imminente pericolo - entro il quale procedere al ripristino.

Qualora la Società non provveda nei termini o con le modalità indicati dal Comune a quanto dallo stesso indicato con la nota di cui sopra, questo ha facoltà di procedere all'esecuzione in via diretta, comunicando alla Società, con raccomandata con ricevuta di ritorno eventualmente anticipata a mezzo fax, la data di inizio dei lavori.

Una volta conclusi i lavori, il Comune, sempre con raccomandata A/R, comunicherà alla Società l'importo delle spese sostenute, debitamente certificate, nonché degli eventuali danni conseguenti agli inadempimenti della Società di cui sia data prova.

Detto importo deve essere rimborsato al Comune dalla Società su presentazione di fattura entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di invio della medesima; in caso contrario l'amministrazione potrà procedere a prelevare la somma di cui sopra dalla cauzione prestata dalla Società, indicando altresì alla stessa un termine perentorio, comunque non inferiore a 60 (sessanta) giorni, per ripristinare la cauzione nel suo originario ammontare.

ART. 10 – TERMINI PER L'INTERVENTO

La rete per l'impianto di teleriscaldamento in oggetto dovrà essere realizzato secondo il cronoprogramma presentato dalla Società e allegato alla presente Convenzione (Allegato I), con gli aggiornamenti derivanti dalla progettazione definitiva, approvata dall'Ente. In ogni caso il termine di esecuzione dei lavori decorrerà dalla data in cui sono stati ottenuti i necessari permessi.

Proroghe di tale termine finale dovranno essere autorizzate per iscritto dall'Amministrazione Comunale.

ART. 11 – VARIAZIONI DI TRACCIATO

Sarà possibile da parte della Società l'estensione della rete, senza la revisione dell'indennità di disagio, qualora la stessa non superi complessivamente il 10% della popolazione inizialmente servita (intesa come utenti serviti quali risultano dai documenti progettuali).

Per estensioni superiori o successive l'amministrazione comunale attiverà una nuova procedura ad evidenza pubblica riservando al concessionario il diritto di prelazione.

ART. 12 – INTERVENTI A REGIME

In caso di interventi di manutenzione o riparazione di guasti ad avvenuto avvio del teleriscaldamento, la Società è autorizzata a provvedere, previa comunicazione via fax dei lavori al Responsabile del Procedimento, secondo le prescrizioni indicate nel precedente art. 6.

Allacciamenti di nuove utenze che comportino manomissione del suolo pubblico richieste dopo l'emissione della dichiarazione di corretta o regolare esecuzione dei lavori dovranno essere valutate dal Dirigente competente ed autorizzate singolarmente per iscritto.

CAPO IV – DELL'AUTORITÀ' PER IL TELERISCALDAMENTO

ART. 13 - AUTORITA' PER IL TELERISCALDAMENTO

La Società si obbliga a riconoscere l'Autorità per il Teleriscaldamento quale struttura monocratica che esercita le seguenti funzioni di controllo e di proposta:

- a) controllo sulla corretta applicazione dei metodi di calcolo delle tariffe così come indicati nel progetto offerta e nelle successive modificazioni o integrazioni;

- b) controllo sulla completa realizzazione del progetto così come indicato nelle planimetrie allegate alla presente Convenzione e con il crono programma indicato nel progetto offerta;
- c) valutazione (sulla base di apposita relazione del Responsabile del Procedimento, acquisito il giudizio di fattibilità tecnica espresso dalla Società) della proposta di potenziamento del servizio effettuata da terzi fornitori;
- d) valutazione di congruità dell'importo della quota dell'investimento nonché di quello di compartecipazione al canone di occupazione del suolo pubblico e dell'indennità di disagio da richiedere ai soggetti terzi candidati fornitori e proposti dal primo concessionario con l'elaborazione, in caso di mancato accordo, di una nuova proposta, sentito il concessionario e i terzi richiedenti;
- e) verifica del rispetto della previsione di cui all'articolo 17, in merito all'effettivo rispetto dei risparmi previsti in sede di progetto offerta e delle successive integrazioni.

L'Autorità per il Teleriscaldamento è nominata con decreto del Sindaco di Bra, acquisito il gradimento della Società.

L'Autorità per il Teleriscaldamento si avvale del supporto consultivo di un Comitato Tecnico composto di 6 (sei) membri di cui 4 (quattro) designati dal Comune di Bra e 2 (due) designati dalla Società. Il Comitato Tecnico Consultivo è formalmente nominato dal Sindaco di Bra.

Qualora eventuali terzi nuovi fornitori rappresentino una quota del calore complessivamente immesso in rete non inferiore al 10% agli stessi sarà garantita la rappresentanza nel Comitato Tecnico Consultivo. In tale evenienza, la composizione dello stesso è modificata al fine di permettere il mantenimento dei rapporti di rappresentanza originari.

La Società contribuisce alla copertura delle spese di funzionamento dell'Autorità attraverso un contributo annuo di €20.000,00 (ventimila/00) rivalutato di anno in anno secondo l'indice ISTAT (FOI).

In caso di inserimento di terzi nuovi fornitori, tale contributo è ripartito con le modalità indicate sub d) del presente articolo 13.

In caso di ritardo nell'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità o degli atti adottati dal Responsabile del Procedimento in loro attuazione, riscontrata dalla Società la messa in mora e non essendo stati adottati i provvedimenti richiesti entro i termini assegnati, il Responsabile del Procedimento stesso applica la penalità di € 100/die.

CAPO V – DEGLI ONERI E DELLE PENALITÀ

ART. 14 – TARIFFE

Il sistema tariffario applicato prevede l'articolazione così come indicato in sede di progetto-offerta e successive integrazioni e riportato nell'Allegato L.

Al Comune è garantita la fornitura del servizio per gli edifici costituenti il proprio patrimonio e per tutta la durata della Concessione con uno sconto minimo del 20% della tariffa monomia.

La Società si obbliga ad applicare sotto forma di bonus o secondo altre modalità uno sconto tariffario alle famiglie in stato di disagio economico di valore equivalente alle percentuali sotto riportate:

- 20% di sconto sulla tariffa monomia per indicatore ISEE fino a €9.000,00;
- 10% di sconto sulla tariffa monomia per indicatore ISEE da €9.001,00 a €12.000,00.

Gli indicatori ISEE sopra riportati sono rivalutati di anno in anno secondo l'indice ISTAT (FOI).

ART. 15 – TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Le interferenze determinate dalle tubazioni con strada, piazze e loro pertinenze, di proprietà comunale, e le occupazioni temporanee sono assoggettate ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i., al pagamento della Tassa di Occupazione del Suolo ed Aree Pubbliche (TOSAP), secondo le risultanze di cui al vigente Regolamento Comunale.

Il pagamento verrà richiesto ad avvenuta attivazione di ciascun lotto di cui si compone la rete e per l'estensione dello stesso.

ART. 16 – PENALITA'

Non vengono previste penalità comminabili per eventuali carenze connesse alla distribuzione del calore, trattandosi nel caso di specie di vendita su libero mercato di tale genere attuata dalla Società senza partecipazione attiva del Comune.

In caso di superamento non giustificato del termine di esecuzione dei lavori, quale risulta dal crono programma, il Comune potrà comminare una penale di €500,00/die.

Per l'applicazione di tale penale sarà necessaria la previa acquisizione delle osservazioni da parte della stessa Società, alla quale, una volta informata dell'addebito, dovrà essere concesso un termine per controdedurre comunque non inferiore a giorni 30 (trenta) giorni.

ART. 17 – INDENNITA' DI DISAGIO

Per tutto il periodo di validità della presente Convenzione, la Società si obbliga a garantire al Comune un'indennità speciale per il disagio arrecato durante l'esecuzione delle opere necessarie alla posa delle condotte, articolata secondo quanto previsto nell'Allegato L.

La quota di indennità di disagio versata al Comune è annualmente rivalutata secondo l'indice ISTAT (FOI).

Il mancato raggiungimento dei valori economici di risparmio programmati, quali risultano dalla relazione Allegato B origina il versamento di un conguaglio nella misura calcolata dall'Autorità per il Teleriscaldamento, sentita la Società.

Entro 30.11.2011 la Società s'impegna versare € 216.000,00 pari ai 4 anni anticipati come da proposta originaria.

Entro giugno 2012 la Società s'impegna a versare € 122.000,00 a compensazione dei mancati risparmi sulla fornitura di energia termica relativi all'esercizio 2011-2012.

Per quanto riguarda i lavori di miglioramento degli impianti di illuminazione pubblica proposti in sede di progetto-offerta, il Comune si impegna ad autorizzare in tempi rapidi i relativi lavori e la Società s'impegna a realizzarli in tempi altrettanto rapidi con una previsione di ultimazione entro 6 (sei) mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

Resta inteso che in caso di eventuale diniego delle autorizzazioni amministrative necessarie per la costruzione e la messa in opera dell'impianto di produzione del calore e di cogenerazione, il Comune farà sì che i contributi a tale data già erogati dalla Società al fine di realizzare il progetto qui contemplato relativamente al servizio di teleriscaldamento siano restituiti alla Società stessa.

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese di stipulazione e di registrazione del contratto (bolli, copie, registrazione, diritti), nonché quelle inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico della Società, senza diritto di rivalsa.

Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131 e s.m.i. e dell'art. 9 della Tariffa – parte prima, allegata al D.P.R. 131/86.

ART. 19 – INCENTIVO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il concessionario riconosce al Responsabile del procedimento l'incentivo di cui all'articolo 92 del d.lgs.163/2006 per la quota parte relativa alle funzioni di responsabile unico del procedimento, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia; tale incentivo sarà calcolato sulla base dei costi desunti dal progetto presentato in sede di gara al valore delle opere di fornitura e posa delle tubazioni di teleriscaldamento su suolo e sottosuolo pubblico, secondo le disposizioni contenute nell'attuale vigente regolamento comunale in materia.

CAPO VI – DELLE NORME FINALI

ART. 20 – AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

La Società s'impegna a presentare, entro 180 (centottanta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, le istanze di autorizzazione agli enti o agli organi competenti.

Il Comune si obbliga ad adeguare, entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, i propri strumenti urbanistici rimanendo immune da richieste di indennizzi e/o risarcimenti in caso di diniego da parte degli enti o organi competenti all'approvazione degli stessi, fatto salvo quanto previsto all'art. 17 che precede.

ART. 21 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie e divergenze insorte tra le parti in sede di interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione e non risolte di comune accordo entro 3 (tre) mesi dalla loro insorgenza, saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria.

Le parti riconoscono la competenza del Foro di Alba.

E' richiesto io Segretario ho ricevuto quest'atto che i signori _____ e _____ hanno letto e dichiarano di accettare, avendo riscontrato pienamente conforme alla loro volontà.

Sia il contratto, sia i documenti allegati vengono firmati dal sottoscritto, dal sig. _____ e dal sig. _____ .

Il contratto occupa pagine intere _____ oltre la presente.

IL _____

LA SOCIETA' _____

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
DOTT.SSA BRUNA SIBILLE

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FABRIZIO PROIETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di BRA per 15 giorni interi e consecutivi dal 08 luglio 2011 al 22 luglio 2011 compreso, senza opposizioni, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

BRA, li

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FABRIZIO PROIETTI

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18 luglio 2011 per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

BRA, li

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FABRIZIO PROIETTI